

R.G. 3477/10
REP. 721/11



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione seconda

Il Tribunale di Mantova composto dai Magistrati:

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 1) Dott. Andrea | Gibelli | Presidente Rel. |
| 2) Dott. Laura | De Simone | Giudice |
| 3) Dott. Luigi | Bettini | Giudice |

nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso da:

II CASO.it
T [redacted] F [redacted]
Con l'Avv. C. [redacted]
RECLAMANTE

contro

B [redacted] A [redacted]
T [redacted] A [redacted]
T [redacted] S [redacted]
T [redacted] B [redacted]

Con l'Avv. P. Baboni
CONVENUTE

e nei confronti di

A [redacted] A [redacted] L [redacted] di T [redacted] F [redacted] E B [redacted] A [redacted]

CONTUMACE

A scioglimento della riserva osserva quanto segue.

A

_____ F_____, specificando di essere titolare della quota del 35% in piena proprietà e della quota in usufrutto del 15% della Azienda Agricola L_____ di T_____ F_____ e B_____ A_____ snc e di esserne l'amministratore unico ai sensi dell'art. 6 dei Patti sociali ha richiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso *ante causam*, l'annullamento, la revoca o comunque la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte in data 13/4/10 dai soci B_____ A_____, anch'essa titolare della quota del 35% in piena proprietà e della quota in usufrutto del 15% della società, T_____, S_____, T_____ B_____ e T_____ A_____, ognuna titolare della nuda proprietà della quota del 10% della snc, delibere con le quali è stata disposta la revoca per giusta causa di T_____ F_____ dalla carica di amministratore unico della società sulla base degli addebiti allo stesso mossi nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci (mancato deposito nella sede sociale dei bilanci di esercizio redatti ai sensi dello statuto sociale; prelievi dai conti correnti della società senza giustificazione contabile e comunque per scopi estranei all'attività sociale per oltre € 500.000,00) e, mediante modifica dell'art. 6 dei patti sociali, attribuita alle suddette socie, in via disgiuntiva, l'amministrazione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi.

Con ordinanza in data 19/7/10 il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1200,00 per diritti e onorari oltre a rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge.

Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo T_____ F_____.

Con precedente ordinanza in data 21/10/10 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della "Azienda Agricola L_____ di T_____ F_____ e B_____ A_____ snc" che non si è costituita in giudizio e va dichiarata contumace.

Secondo il reclamante soggetti legittimati a partecipare all'assemblea e a votare sarebbero, oltre ai pieni proprietari, gli usufruttuari delle quote e non i nudi proprietari.

Tale tesi non può essere condivisa dovendosi riconoscere lo status di socio in capo al nudo proprietario e non all'usufruttuario; questa conclusione incide anche sulla ripartizione dei diritti sociali tra nudo proprietario e usufruttuario dal momento che l'art. 2352 c.c. non è applicabile in via analogica alle società di persone.

Come è stato osservato l'usufruttuario non assume la qualifica di socio non solo perché non è voluto come tale dagli altri soci ma anche perché, alla somma dei suoi poteri, manca proprio quello più incisivo relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale.

Si devono quindi condividere sul punto le argomentazioni della difesa delle reclamate.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, allorché l'amministratore sia socio non è richiesto il consenso del medesimo al fine della sua revoca avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società ai sensi dell'art. 2373 c.c., del quale costituisce applicazione anche l'art. 2287 c.c. che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l'esclusione (Cass. Civ. Sez. I 12/6/09 n. 13761).

Ne consegue che, come opportunamente evidenziato dalla difesa delle reclamate, se la deliberazione di revocare l'amministratore prescinde dal consenso di quest'ultimo non ha alcun senso vincolare alla determinazione dell'amministratore la convocazione dell'assemblea in cui deliberare la revoca stessa; diversamente opinando si svuoterebbe di qualsiasi portata l'istituto della revoca, stragiudiziale di cui all'art. 2259 comma primo c.c..

Del resto l'art. 2259 c.c. non prevede che la decisione di revoca venga presa a seguito di assemblea dei soci.

La Suprema Corte, nell'affermare il principio secondo cui la mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia per ciò solo vietata la costituzione e che sia preclusa a i soci la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare all'unanimità ovvero a maggioranza, fa riferimento alle materie di cui agli art. 2252, 2275, 2301, 2257, comma 2 e 2258 comma 2 (Cass. Civ. Sez. I 7/6/02 n. 8276).

La delibera di revoca dell'amministratore unico e di istituzione e nomina di un nuovo organo amministrativo non può dirsi pertanto illegittima.

Nel merito T. F. ribadisce l'insussistenza della pretesa giusta causa per la revoca della facoltà di amministrare.

Neppure tale tesi può essere condivisa.

Come opportunamente evidenziato dalla difesa delle reclamate, nella convocazione di T. F. davanti al notaio sono state elencate 39 operazioni di prelievo bancario effettuate dal reclamante su conti dell'Amministratore Agente L. non giustificate da alcun documento contabile.

In particolare, tra le altre, acquista particolare rilevanza l'incasso per contanti dell'importo di € 350.000,00 mutuato all'Amministratore Agente da MPS.

Come è stato osservato la revoca per giusta causa dell'amministratore di una società di persone ai sensi dell'art. 2259 c.c. deve ricondursi anche a quei comportamenti che vadano comunque ad intaccare per la loro significatività e gravità il rapporto fiduciario facendo venir meno l'affidamento inizialmente riposto sull'idoneità dell'organo di gestione.

T. F. ha sostenuto però che "nel frattempo tutti i rendiconti annuali sono ormai diventati definitivi, per mancata contestazione/impugnazione nei termini di cui all'art. 7 dello Statuto Sociale".

L'art. 7 dello statuto prevede che "L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio il socio amministratore dovrà redigere il bilancio annuale con il conto profitti e perdite e depositarlo presso la sede sociale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale dandone avviso ai soci. Il bilancio si riterrà approvato senza altre formalità, ove non sia contestato, con lettera raccomandata con A.R. spedita e prevenuta alla sede sociale entro il quindici marzo seguente al deposito del bilancio".

A fronte della contestazione delle reclamate, secondo cui mai è avvenuto il deposito e tanto meno del deposito è stata data comunicazione ai soci, nulla è stato replicato dalla difesa del reclamante.

La ritenuta legittimità della delibera e la ritenuta sussistenza della giusta causa per la revoca della facoltà di amministrare privano il ricorso del fumus boni juris anche a voler ritenere sussistente il periculum-in mora.

Il reclamo pertanto non può trovare accoglimento e va rigettato.

18431
TRASFERTA L. _____
POSTALI L. _____
TOTALE L. _____

RA

P.Q.M


Visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c.:

- 1) Conferma la reclamata ordinanza per quanto in motivazione;
- 2) Condanna T. [redacted] F. [redacted] alla rifusione delle spese che liquida in complessivi € 1200,00 di cui € 800,00 per onorari oltre a quanto dovuto per legge.

Si comunichi.


Mantova 3/2/11.

IL PRESIDENTE Est.
Dott. Andrea Gibelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 14 MAR. 2011

IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]
CASO.it